ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Art. 3

Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive

LA L. 17 OTTOBRE 2005, N. 210 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1, COMMA 1) CHE A DECORRERE DAL 18 OTTOBRE 2005, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.L. 17 AGOSTO 2005, N. 162

Versione in vigore dal 18 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-per-contrastare-i-fenomeni-di-violenza-in-occasione/art-3-iniziative-nelle-scuole-per-prevenire-la-violenza-nelle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it